

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 933

Disposizioni di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale

28/04/2024 - 06:15

Indice

1. DDL S. 933 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 933	4
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	10
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 101 (pom.) del 28/11/2023	11
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 104 (pom.) del 05/12/2023	16
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 105 (ant.) del 06/12/2023	19
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 106 (pom.) del 12/12/2023	22
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 107 (ant.) del 13/12/2023	24
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 75 (pom.) del 16/01/2024	32
1.3.2.1.7. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 79 (ant.) del 24/01/2024	33
1.3.2.1.8. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 80 (pom.) del 30/01/2024	34
1.3.2.1.9. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 91 (ant.) del 14/03/2024	35

1. DDL S. 933 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 933

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 933

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ZANETTIN** e **STEFANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 2023

Disposizioni di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale

Onorevoli Senatori. - La definizione di criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale, da tempo, è oggetto di dibattito, sia con riferimento alle implicazioni insite in essa sotto il profilo processuale, sia riguardo al rischio, spesso evidenziato, che (la definizione) possa di volta in volta influenzare la trattazione « prioritaria » di taluni reati a discapito di altre fattispecie criminose.

Ne discende che la definizione di criteri di priorità diventa strumento volto a rendere trasparenti e controllabili le scelte discrezionali che il pubblico ministero deve compiere nella fase delle indagini preliminari e al momento dell'esercizio dell'azione penale.

La legge 27 settembre 2021, n. 134 (cosiddetta riforma Cartabia) - recante « Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari » - ha colmato la lacuna normativa, da più parti nel corso degli anni rilevata, indicando tra i criteri di delega quelli relativi alla priorità dell'azione penale, al fine di introdurli in modo stabile nel sistema.

Le finalità della legge erano già state chiaramente espresse nella Relazione finale della Commissione Lattanzi - Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale al disegno di legge Atto Camera n. 2435, del 24 maggio 2021 - nella quale si sottolineava la « necessità di inserire il canone dell'articolo 112 della Costituzione (in base al quale "Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale"), in una cornice di coerenza con la concreta mole delle notizie di reato, la proposta mira a garantire trasparenza nelle scelte che si rendono necessarie per dare effettività al principio di obbligatorietà ».

L'articolo 1, comma 9, lettera *i*), della citata legge n. 134 del 2021, recependo le indicazioni elaborate dalla Commissione Lattanzi, dispone, al fine espresso di « garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale », che gli uffici del pubblico ministero, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre. La medesima lettera, indica altresì, l'allineamento della procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti.

Il presente disegno di legge, che si compone di 6 articoli, in linea di continuità con le modifiche introdotte con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, che ha inserito l'articolo 3-*bis* nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, articolo che dispone che il pubblico ministero debba « conformarsi » ai criteri di priorità inseriti nei progetti, si prefigge lo scopo di cristallizzare il rispetto del suddetto principio inserendo nelle citate disposizioni di attuazione l'articolo 3-*ter* che elenca appunto i criteri che il pubblico ministero deve osservare.

A tal fine, l'articolo 3 del presente disegno di legge reca una modifica aggiuntiva all'articolo 127 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (*Avocazione e criteri di priorità*) al fine di

prevedere che nel disporre l'avocazione delle notizie di reato di cui agli articoli 412 (*Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale*) e 421-bis (*Ordinanza per l'integrazione delle indagini*), comma 2, del codice, il procuratore generale presso la corte di appello tenga conto anche dei criteri di priorità di cui all'articolo 3-ter qui introdotto con l'articolo 2.

L'articolo 4 novella l'articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (*Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi*), inserendo tra i processi ai quali è assicurata priorità assoluta, quelli relativi ai delitti di cui agli articoli 612-ter del codice penale (*Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti*), 583-quater del codice penale (*Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali*) e articolo 558-bis del codice penale (*Costrizione o induzione al matrimonio*).

Gli articoli 5 e 6 del disegno di legge, infine, modificano, rispettivamente, l'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, « Ordinamento giudiziario » - prevedendo che nelle comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia all'inizio dell'anno giudiziario, sia inclusa l'applicazione dei criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale; e l'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 - « Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150 » - inserendo nell'attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte d'appello, la verifica, tra gli altri, dell'applicazione dei sopra citati criteri generali di priorità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alle norme in materia di priorità nell'esercizio dell'azione penale)

1. All'articolo 3-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito « disposizioni di attuazione del codice di procedura penale », dopo le parole: « criteri di priorità » sono inserite le seguenti: « indicati dall'articolo 3-ter e ».

Art. 2.

(Criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale)

1. Alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente:

« Art. 3-ter. (*Criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale*). 1. - Nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale il pubblico ministero deve tenere conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) gravità dei fatti, anche in relazione alla specifica realtà criminale del territorio e alle esigenze di protezione della popolazione;
- b) tutela della persona offesa in situazioni di violenza domestica, o di genere e di minorata difesa;
- c) offensività in concreto del reato, da valutare anche in relazione alla condotta della persona offesa e al danno patrimoniale e/o non patrimoniale ad essa arrecato, nonché alla mancata partecipazione da parte dell'indagato a percorsi di giustizia riparativa nelle indagini preliminari ».

Art. 3.

(Avocazione e criteri di priorità)

1. All'articolo 127-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, dopo le parole: « criteri di priorità » sono inserite le seguenti: « indicati dall'articolo 3-ter e ».

Art. 4.

(Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi)

1. All'articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, dopo la lettera a-ter) è inserita la seguente:

« *a-quater* » ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 558-*bis*, 583-*quater* e 612-*ter* del codice penale ».

Art. 5.

(Relazione al Parlamento)

1. All'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: « programmi legislativi del Governo in materia di giustizia per l'anno in corso » sono inserite le seguenti: « nonché sull'applicazione dei criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale ».

Art. 6.

(Relazione del Ministro della giustizia)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: « degli uffici ai quali sono preposti » sono inserite le seguenti: « nonché l'applicazione dei criteri generali di priorità dell'esercizio dell'azione penale ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 101 (pom.) del 28/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 2023
101ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 17,20.

IN SEDE REDIGENTE

(626) POTENTI e altri. - Modifica articolo 58 del codice civile in materia di dichiarazione di morte presunta delle persone scomparse

(Discussione e rinvio)

Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, volto a rendere più breve il periodo di tempo necessario affinché i soggetti legittimati, a seguito della scomparsa di una persona, possano rivolgersi al tribunale per ottenerne la dichiarazione di morte presunta.

La proposta in esame riprende il contenuto del Testo unificato dei disegni di legge Atto Camera 685 Zanotelli e Atto Camera 3345 Ascari, esaminato dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati nella passata legislatura.

Prima di procedere alla disamina del provvedimento occorre ricordare che l'ordinamento giuridico italiano prevede due istituti - disciplinati nel Titolo IV del Libro I del codice civile, riguardanti l'ipotesi di scomparsa di una persona, ovvero l'assenza e la morte presunta - finalizzati a consentire la regolazione dei rapporti giuridici che fanno capo alla persona scomparsa e che, in difetto di un pronunciamento da parte dell'autorità giudiziaria, si troverebbero in una condizione di sospensione e, conseguentemente, di incertezza. Entrambi gli istituti prevedono l'accertamento da parte del tribunale di una situazione di fatto, la scomparsa di un individuo, che si concretizza nella mancanza di notizie riguardanti la persona per un lasso temporale di due anni, per quanto concerne l'assenza, o di dieci anni, per quanto concerne la morte presunta. Da tale accertamento derivano una serie di effetti giuridici riguardanti il possesso ed il godimento dei beni dello scomparso. La dichiarazione d'assenza non è tuttavia propedeutica alla dichiarazione di morte presunta, che può essere in ogni caso richiesta dai soggetti legittimati, qualora ne ricorrano i presupposti, a prescindere dal fatto che sia stata o meno dichiarata l'assenza.

Il disegno di legge si compone di una sola disposizione, che modifica l'articolo 58 del codice civile (Dichiarazione di morte presunta dell'assente), riducendo il periodo temporale intercorrente tra la scomparsa di una persona e la possibilità di presentare istanza al tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di morte presunta della persona medesima. Attualmente, come già anticipato, la normativa richiede che siano trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia riguardante la persona scomparsa, il disegno di legge si limita ad abbreviare tale termine a cinque anni, non apportando ulteriori modifiche alla disciplina dettata dall'articolo 58 del codice civile. Poiché gli attuali sistemi di ricerca degli scomparsi sono ormai molto più efficaci, ritiene che la proposta possa essere accolta.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) ritiene che, data la particolarità e specificità della norma, sarebbe necessario un approfondimento in quanto non è del tutto chiara la *ratio* del provvedimento. Se è vero infatti che i mezzi di ricerca della persona sono molto cambiati in questi anni e si sono arricchiti di strumenti di indagine molto più efficaci è tuttavia da considerare che la dichiarazione di morte presunta arriva proprio per l'assenza di notizie sulla persona scomparsa. Esprime pertanto perplessità sull'abbreviazione del termine attualmente previsto dalla legge e riterrebbe opportuno un approfondimento.

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*), primo firmatario del disegno di legge, richiamandosi alle considerazioni svolte dal relatore Zanettin circa l'efficacia dei mezzi di ricerca attualmente a disposizione degli inquirenti, fa presente che la richiesta di questa abbreviazione dei termini viene proprio da associazioni che si occupano di persone scomparse. Vi sono infatti situazioni in cui il decorso del tempo è assai poco utile, come ad esempio nei casi di calamità naturale in cui le persone scomparse non vengono più trovate, in cui per gli eredi sarebbe importante poter intervenire sugli aspetti patrimoniali.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni

(Discussione e rinvio)

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, recante modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni. Nel merito il provvedimento consta di tre articoli. L'articolo 1 apporta modifiche all'articolo 103 del codice di procedura penale, il quale prevede una serie di garanzie a salvaguardia della funzione difensiva, limitando, a tal fine, ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni e controllo sulla corrispondenza. Il comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, in particolare, sancisce il divieto di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari e di quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite. Il comma 6 vieta il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato. Ai sensi del comma 7 i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni eseguiti in violazione del divieto non possono essere utilizzati nel processo penale. Ed ancora, fermo il suddetto divieto di utilizzazione, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente. Nel verbale delle operazioni si potrà esclusivamente indicare la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.

Il disegno di legge interviene in primo luogo sul comma 6 prevedendo il divieto del sequestro e del controllo delle comunicazioni, comunque riconoscibili come intercorrenti tra l'indagato e il suo difensore, salvo nei casi in cui l'autorità giudiziaria ritenga, fondatamente, che si tratti di corpo di reato. La comunicazione, si precisa, si presume intercorrente tra indagato e difensore in tutti i casi in cui sia operata su utenze telefoniche a costoro riconducibili. Con una seconda modifica (che si sostanzia nell'inserimento sempre nell'articolo 103 del codice di procedura penale, di un nuovo comma *6-bis*), si prevede l'immediata interruzione delle operazioni di intercettazioni laddove emerga che le comunicazioni rientrano tra quelle espressamente vietate. Attraverso, infine, alcune modifiche al comma 7 dell'articolo 103 del codice di procedura penale si rafforza il divieto delle comunicazioni e delle conversazioni tra difensore e indagato comunque intercettate, prevedendo l'immediata distruzione e le relative modalità. Più precisamente: le comunicazioni e conversazioni tra difensore e indagato, comunque intercettate, non possono in nessun caso essere trascritte nemmeno sommariamente, devono essere immediatamente distrutte e nel relativo verbale delle operazioni sono indicati la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta, nonché la data, l'ora e le modalità di avvenuta distruzione. La violazione di tale disciplina costituisce illecito disciplinare. L'articolo 3 demanda ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'istituzione dell'albo delle utenze telefoniche dei difensori. Il

decreto dovrà non solo prevedere "rigorosi" oneri dichiarativi di aggiornamento da parte degli stessi per garantirne la genuinità sanzionandone il mancato rispetto ma anche definire i criteri per l'individuazione delle medesime utenze telefoniche.

L'articolo 2 modifica invece l'articolo 267 del codice di procedura penale prevedendo il divieto di proroghe delle operazioni captative successive alla prima, se nel corso degli ultimi due periodi di intercettazione non siano emersi elementi utili alle indagini.

Il [PRESIDENTE](#), nel dichiarare aperta la discussione generale, sottolinea come il provvedimento prenda sicuramente le mosse dagli approfondimenti che la Commissione ha potuto svolgere nell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni. Ritene pertanto che anche questo disegno di legge rappresenti una delle conseguenze positive dell'attività istruttoria operata in quella sede.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) sottolinea come, effettivamente, il provvedimento a sua prima firma scaturisca proprio dagli approfondimenti operati dalla Commissione con l'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni, in particolare dalla dettagliata relazione delle Camere penali. Ciò è particolarmente vero sia per la norma riguardante le intercettazioni tra difensore e assistito, sia per quanto riguarda il tema delle proroghe delle intercettazioni medesime. Poiché questi argomenti sono stati condivisi da tutta la Commissione, auspica che nel corso del dibattito tutti i Gruppi, sia di maggioranza che di opposizione, possano contribuire alla migliore definizione del testo.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) dichiara che il Gruppo del Partito democratico è molto interessato al tema oggetto del disegno di legge. Si tratta infatti di un argomento che l'avvocatura ha segnalato con forza durante lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni. Ritene tuttavia che, di fronte a norme di carattere tecnico così puntuali, sarebbe necessaria un'istruttoria più approfondita attraverso l'audizione dei rappresentanti degli avvocati e dei magistrati. La stessa valutazione è valida anche per il disegno di legge n. 626 già illustrato dal senatore Zanettin sul tema della morte presunta. Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(933) ZANETTIN e Erika STEFANI. - Disposizioni di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale

(Discussione e rinvio)

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, che introduce misure volte a dare attuazione alla legge n. 134 del 27 settembre 2021 (cosiddetta riforma Cartabia), nella parte in cui impone al legislatore delegato di «prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili; allineare la procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti».

Più nel dettaglio il provvedimento consta di sei articoli.

L'articolo 2, in attuazione della delega conferita dalla legge n. 134 del 2022, introduce il nuovo articolo 3-ter, nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. In base al nuovo articolo il pubblico ministero nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale deve tenere conto dei seguenti "criteri di priorità": la gravità dei fatti, anche in considerazione della specifica realtà criminale del territorio e delle esigenze di protezione della popolazione; la tutela della persona offesa in situazioni di violenza domestica, o di genere e di minorata difesa; l'offensività del reato in concreto, anche in considerazione della condotta della persona offesa, e del danno patrimoniale e/o non patrimoniale ad essa arrecato, nonché della mancata partecipazione da parte dell'indagato a percorsi di giustizia riparativa in sede di indagini preliminari.

Il riferimento al nuovo articolo 3-ter viene quindi, per coordinamento, inserito negli articoli 3-bis e 127-bis delle medesime norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (articoli 1 e 3). In particolare, modificando l'articolo 3-bis delle disposizioni attuative del codice di procedura penale si dispone che il pubblico ministero si debba conformare non solo ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio, ma anche ai criteri di priorità previsti dal

nuovo articolo 3-ter. Analogamente attraverso modifiche all'articolo 127-bis delle disposizioni attuative del codice di procedura penale si prevede che, per l'avocazione delle attività di indagini, il procuratore generale presso la Corte d'appello non solo si dovrà conformare ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'Ufficio, ma anche ai criteri di priorità di cui all'articolo 3-ter. L'articolo 4, inserendo una nuova lettera a-quater) nell'articolo 132-bis, disposizioni attuative del codice di procedura penale, prevede che anche ai processi relativi ai delitti di costrizione o induzione al matrimonio (articolo 558-bis del codice penale); di lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali (articolo 583-quater del codice penale) e di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il cosiddetto *revenge porn* (articolo 612-ter del codice penale) sia assicurata priorità nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione.

Occorre a tal proposito ricordare che l'Atto Senato 923, in materia di contrasto alla violenza contro le donne e domestica, recentemente approvato in via definitiva dal Senato, è intervenuto proprio sull'articolo 132-bis delle disposizioni attuative del codice di procedura penale. Il disegno di legge ha riscritto infatti la lettera a-bis) per assicurare priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione anche ai processi relativi ai seguenti reati: violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 387-bis del codice penale); costrizione o induzione al matrimonio (articolo 558-bis del codice penale); lesioni personali aggravate (articolo 582 aggravate ai sensi dell'articolo 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'articolo 577, primo comma n. 1 e secondo comma, del codice penale); deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies del codice penale); interruzione di gravidanza non consensuale (articolo 593-ter del codice penale); diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (articolo 612-ter del codice penale); stato di incapacità procurato mediante violenza laddove ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale, e quindi il colpevole ha agito con il fine di far commettere un reato, ovvero la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come delitto (articolo 613, terzo comma, del codice penale). Appare quindi opportuno un intervento di modifica con riguardo all'articolo 4 del disegno di legge in esame, finalizzato ad aggiornarne il contenuto alle previsioni della recente riforma in materia di violenza.

L'articolo 5 modifica l'articolo 86 dell'Ordinamento giudiziario (regio decreto n. 12 del 1941), prevedendo che nella annuale Relazione al Parlamento il Ministro della giustizia renda comunicazioni anche sull'applicazione dei criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale.

L'articolo 6 inserisce un riferimento esplicito ai criteri di priorità per l'esercizio dell'azione penale all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 nell'ambito dell'attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte d'appello. Questa attività viene realizzata mediante l'acquisizione di dati e notizie dalle procure della Repubblica distrettuali e, una volta riorganizzati, manda la raccolta dei dati al Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) rileva incidentalmente che il disegno di legge a sua prima firma si occupa di una materia molto tecnica, che riguarda l'individuazione dei criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale. Al riguardo, segnala che l'articolo 112 della Costituzione, in materia di obbligatorietà dell'azione penale, da più parti è stato messo in discussione. Mentre in precedenza l'individuazione dei criteri di priorità veniva stabilita dal Consiglio superiore della magistratura, a seguito dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, si è prospettata l'ipotesi che sia il Parlamento a definire questi criteri. Questa è la ragione per la quale, dato che il Governo non ha finora ritenuto di intervenire con un suo disegno di legge in materia, ha deciso di presentare la proposta in discussione affinché il Parlamento apra un dibattito sul tema.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) sottolinea anzitutto la delicatezza della materia che rappresenta una sorta di temperamento dell'obbligatorietà dell'azione penale. La riforma Cartabia ha indicato una strada che può essere perseguita nella definizione dei criteri di priorità ben chiarendo tuttavia la

responsabilità di ogni singolo procuratore della Repubblica nel dare avvio all'azione penale secondo quanto stabilito dalla Costituzione. Ritiene pertanto che su questo tema occorra una cautela straordinaria proprio perché si tratta di una questione molto innovativa per l'ordinamento che incide sui principi del processo penale stabiliti dalla Costituzione e che pertanto, in questo caso, l'istruttoria mediante audizioni non possa essere evitata.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) si associa pienamente alle dichiarazioni del senatore Bazoli e chiede a sua volta che vengano svolte audizioni su tutti i provvedimenti trattati nella seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione delle proposte testé avanzate circa la necessità di svolgere audizioni, convoca immediatamente un Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 17,55.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 104 (pom.) del 05/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2023
104ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-terdel codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 14 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti riferiti al disegno di legge scelto come testo base sono già stati illustrati dai presentatori. Chiede pertanto al relatore e al rappresentante del Governo di passare all'espressione dei pareri.

Il sottosegretario OSTELLARI chiede di poter avere ancora dieci giorni a partire da oggi per poter rendere il parere sugli emendamenti. La richiesta di uno spostamento ha un carattere meramente organizzativo per le priorità su altri provvedimenti che gli uffici del Ministero stanno trattando, anche in ragione di alcune scadenze previste per legge, come ad esempio i decreti correttivi della riforma Cartabia.

Interviene sulla richiesta avanzata dal sottosegretario Ostellari il senatore BAZOLI (PD-IDP) che esprime le proprie perplessità - a meno che non vi siano problemi di carattere politico - sull'impossibilità di rendere i pareri su un tema lungamente dibattuto e largamente condiviso e su un numero di emendamenti molto limitato.

Il senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE) esprime a sua volta perplessità sui problemi organizzativi del Governo richiamati dal Sottosegretario, dal momento che il provvedimento in questione è stato istruito lungamente e pertanto non dovrebbe avere problemi tecnici di rilievo.

Il PRESIDENTE, preso atto della richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (n. 97)
(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il senatore POTENTI (LSP-PSd'Az), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente su cui la Commissione giustizia è chiamata ad esprimere eventuali osservazioni alla 6a Commissione.

Lo schema di decreto legislativo si compone di tre articoli: l'articolo 1 contiene le modifiche alla legge n. 212 del 2000; l'articolo 2 ha ad oggetto le disposizioni finali e le abrogazioni mentre l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore.

Segnala all'attenzione della Commissione l'articolo 1, lettera *a*) che contiene le modifiche all'articolo 1 della legge n. 212 del 2020, contenente i principi generali. In particolare, per quanto di competenza, viene introdotto un riferimento specifico alla rilevanza della cosiddetta interpretazione adeguatrice per consentire - secondo un orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità - alle disposizioni contenute nello Statuto del contribuente di svolgere una funzione orientativa per l'interpretazione di tutte le norme tributarie: viene cioè sancita espressamente la «funzione di orientamento ermeneutico, vincolante per l'interprete».

La lettera *b*) introduce il divieto di analogia per le disposizioni tributarie impositive che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi, recependo quanto già elaborato in dottrina e in giurisprudenza.

La lettera *e*) introduce nello Statuto il nuovo articolo 6-*bis* che reca una disciplina generale in materia tributaria del principio del contraddittorio - cioè il diritto del soggetto amministrato di essere sentito prima della adozione di un atto che incida sfavorevolmente sulla sua sfera giuridica. Tale principio è di applicazione generale per tutti «i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario in materia di tributi» a pena di annullabilità dell'atto (il comma 2 dell'articolo 6-*bis* individua tuttavia un elenco di atti esclusi dall'applicazione del principio citato).

La lettera *f*) modifica l'articolo 7 dello statuto del contribuente in materia di obbligo di motivazione, che viene circoscritto ai soli provvedimenti tributari e non riguarda più tutti gli atti e, come previsto dai principi di delega, prevede inoltre che la motivazione rechi i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Sono poi previsti specifici principi in merito alla trasmissione degli atti richiamati nella motivazione, il divieto di successiva modifica dei fatti e dei mezzi di prova a fondamento del provvedimento ed il contenuto minimo degli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori.

La lettera *g*) introduce nello Statuto gli articoli da 7-*bis* a 7-*sexies* che recano disposizioni in tema di validità degli atti dell'amministrazione tributaria: viene disciplinato il regime generale di annullabilità, di nullità e irregolarità degli atti; sono elencati i vizi dell'attività istruttoria (con particolare riferimento all'inutilizzabilità degli atti acquisiti nel corso di attività ispettiva presso il contribuente oltre i termini di permanenza previsti dalla legge) e i relativi effetti; infine, le disposizioni disciplinano altresì i vizi delle notificazioni.

La lettera *i*) introduce gli articoli 9-*bis* e 9-*ter* concernenti rispettivamente il divieto di *bis in idem* nell'ambito dell'accertamento tributario e il divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti.

La lettera *m*) introduce gli articoli da 10-*ter* a 10-*nonies* nello Statuto del contribuente concernenti rispettivamente l'introduzione del principio di proporzionalità (articolo 10-*ter*) la disciplina dell'autotutela obbligatoria e facoltativa (10-*quater* e 10-*quinques*), la descrizione della documentazione di prassi ossia le circolari, la consulenza giuridica e la consultazione semplificata (da 10-*sexies* a 10-*nonies*).

La lettera *p*), in attuazione dell'articolo 4 della legge delega, istituisce il Garante nazionale del contribuente quale organo monocratico individuato dal Ministero dell'economia e delle finanze tra soggetti tratti dalle categorie dei magistrati, professori universitari, notai, avvocati, dottori commercialisti e ragionieri.

Per quanto di competenza, propone quindi l'espressione di osservazioni non ostative.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di osservazioni risulta approvata.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è pervenuta la richiesta, da parte del prescritto numero dei componenti della Commissione, ai sensi dell'articolo 36, comma 3 del Regolamento, di remissione in sede referente dei disegni di legge nn. 626 (Modifica articolo 58 del codice civile in materia di dichiarazione di morte presunta delle persone scomparse), 778 (Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-*bis* del codice penale), 932 (Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra

l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni) e 933 (Disposizioni di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale) precedentemente assegnati in sede redigente.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 105 (ant.) del 06/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2023
105ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

(955) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di *referendum*, già approvato dalla Camera dei deputati, che si compone di tre articoli.

Segnala che durante l'esame da parte della Camera dei deputati non sono stati approvati emendamenti ma solo modifiche di *drafting* riguardanti il coordinamento formale del testo.

L'articolo 1 del decreto-legge è diretto a prorogare - salve minime correzioni - l'efficacia delle disposizioni introdotte dall'articolo 5 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, al fine di adottare le misure necessarie per assicurare la gestione delle numerose iniziative referendarie che stanno arrivando a compimento, con riferimento all'esecuzione delle operazioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni e di vaglio dell'ammissibilità dei quesiti referendari. Infatti, come indicato dal preambolo del decreto-legge, in attesa della piena operatività della piattaforma digitale è necessario rafforzare gli uffici della Corte di cassazione impegnati nell'espletamento delle attività di verifica delle sottoscrizioni a sostegno di proposte referendarie che, in forza dell'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, debbono essere svolte dal 30 settembre al 31 ottobre. Considerando la possibilità di raccogliere in modalità digitale le sottoscrizioni necessarie alla presentazione dei referendum introdotta dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, senza che nel frattempo sia divenuta operativa la piattaforma digitale prevista dalla medesima legge, si ripropongono gli stessi problemi organizzativi già affrontati nell'anno 2021, in ragione del fatto che si è semplificata l'attività di raccolta delle firme, ma con scarse garanzie in termini di autenticità e, soprattutto, senza semplificare le attività di verifica. Per consentire la piena operatività dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, il decreto-legge dispone pertanto il temporaneo avvalimento di personale aggiuntivo per consentire l'espletamento delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni relative alle richieste di referendum presentate dopo il 31 ottobre 2021: nel dettaglio, il comma 1 prevede che l'Ufficio centrale per il referendum istituito presso la Corte di cassazione si avvalga di ulteriore personale della segreteria della medesima Corte nel numero massimo di 28 unità, anche appartenente all'area assistenti, già inquadrati nel comparto Ministeri, seconda area, fascia economica da F4 a F6. Tale disposizione costituisce una deroga all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, che prevede che, per le operazioni di verifica, l'Ufficio centrale per il referendum si

debba avvalere del personale della segreteria con qualifica funzionale non inferiore alla settima. Per le medesime finalità, il comma 2 dell'articolo 1 consente al primo presidente della Corte di cassazione di avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio presso la Corte nel numero massimo di 100 unità di cui: 40 unità destinate alle funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni (appartenenti all'area assistenti, già inquadrati nel comparto Ministeri, seconda area, fascia economica da F4 a F6); 60 unità con mansioni esecutive di supporto, quale l'inserimento dei dati nei sistemi informatici (appartenenti all'area assistenti, già inquadrati nel comparto Ministeri, seconda area, fascia economica da F1 a F3). Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, all'acquisizione di disponibilità all'assegnazione all'Ufficio centrale per il referendum si provvede mediante interpello, per soli titoli, indetto dall'amministrazione giudiziaria su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione. Come previsto dal successivo comma 4, si prevede che possono partecipare all'interpello i dipendenti di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbiano maturato un minimo di tre anni di servizio nel profilo professionale di appartenenza. Il comma 5 dell'articolo 1 - oltre a disporre in materia di retribuzione del personale aggiuntivo assegnato a seguito dell'interpello - stabilisce che tale personale sia responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni effettuate. Restano comunque ferme le disposizioni dell'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, ai sensi delle quali il primo presidente dispone sulle modalità di utilizzazione del centro elettronico e dell'altro personale della Corte ritenuto necessario; inoltre, ai sensi del medesimo articolo 6 della legge n. 199 del 1978, il primo presidente della Corte di cassazione, in vista delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni presentate a corredo delle richieste di referendum, con proprio decreto ed in relazione alle necessità, può aggregare all'Ufficio centrale per il referendum altri magistrati della Corte. I commi 6 e 7 recano infine, rispettivamente, l'autorizzazione di spesa per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1 e la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 2 del decreto-legge introduce invece la disciplina della piattaforma telematica per i referendum prevista dall'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum e le iniziative legislative popolari. In particolare, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 - introducendo all'articolo 1 della citata legge n. 178 del 2020 il nuovo comma 342-bis - prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la titolarità della piattaforma sia attribuita al Ministero della giustizia e che, a decorrere dall'anno 2024, il fondo per la realizzazione della piattaforma sia iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero della giustizia. La lettera b) del comma 1 modifica invece il comma 344 dell'articolo 1 della medesima legge, al fine di precisare che la data di operatività della piattaforma sarà attestata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della giustizia. Il successivo comma 2 stabilisce che il Ministero della giustizia, per il completamento e la successiva gestione e manutenzione della piattaforma può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, della società SOGEI - Società generale d'informatica s.p.a che, a sua volta, provvede all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti tramite CONSIP s.p.a. Il comma 3 reca l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 3 dispone infine in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

Il [PRESIDENTE](#), nel ricordare che il provvedimento in esame è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento senza emendamenti ma con mere correzioni formali, fa presente che il decreto-legge in conversione scade la prossima settimana. Sarà pertanto calendarizzato per l'esame definitivo dell'Assemblea in tempi rapidi. Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno a domani, giovedì 7 dicembre, alle ore 15, per terminare la procedura entro la giornata di martedì prossimo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta di ieri, da parte del prescritto numero di senatori, è stata presentata la richiesta per la remissione in sede referente del provvedimento. Propone pertanto di acquisire le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Poiché non vi sono interventi il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni

(Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta di ieri, da parte del prescritto numero di senatori, è stata presentata la richiesta per la remissione in sede referente del provvedimento. Propone pertanto di acquisire le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Il **PRESIDENTE** invita i senatori a preparare i propri interventi in discussione generale sul provvedimento entro martedì affinché possa essere fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. Il tema, infatti, è stato ampiamente approfondito nel corso dell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(626) POTENTI e altri. - Modifica all'articolo 58 del codice civile in materia di dichiarazione di morte presunta delle persone scomparse

(Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta di ieri, da parte del prescritto numero di senatori, è stata presentata la richiesta per la remissione in sede referente del provvedimento. Propone pertanto di acquisire le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Il **PRESIDENTE**, nonostante le audizioni svolte in sede informale sul tema oggetto del disegno di legge, ritiene sia necessario qualche ulteriore approfondimento sui dati relativi alle persone scomparse e al loro ritrovamento nell'arco dei cinque anni. Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame per l'acquisizione di questi dati.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(933) ZANETTIN e Erika STEFANI. - Disposizioni di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale

(Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta di ieri, da parte del prescritto numero di senatori, è stata presentata la richiesta per la remissione in sede referente del provvedimento. Propone pertanto di acquisire le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI OGGI

Il **PRESIDENTE** comunica che la seduta già convocata per oggi, mercoledì 6 dicembre alle ore 12, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 106 (pom.) del 12/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 12 DICEMBRE 2023
106ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(933) ZANETTIN e Erika STEFANI. - Disposizioni di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione aveva stabilito lo svolgimento di un ciclo di audizioni sul tema trattato dal provvedimento in considerazione della sua delicatezza. Invita pertanto tutti i Gruppi che non lo avessero ancora fatto a dare indicazioni sui soggetti da audire al fine di poter procedere al più presto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il PRESIDENTE fa presente che, ove non vi fossero interventi in discussione generale, nella giornata di domani sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione ne prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il PRESIDENTE fa presente che, ove non vi fossero interventi in discussione generale, nella giornata di domani sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione ne prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(955) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che alla scadenza del termine di giovedì scorso alle ore 15 non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno. Chiede pertanto se vi siano interventi in discussione generale o in dichiarazione di voto.

Poiché nessuno chiede di intervenire e preso atto del parere non ostativo espresso dalla 5ª Commissione sul testo del provvedimento, verificata la presenza del numero legale il [PRESIDENTE](#) pone ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge di conversione del decreto legge n. 144 del 2023, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 107 (ant.) del 13/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2023
107ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(933) ZANETTIN e Erika STEFANI. - Disposizioni di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, da una verifica fatta, risulta che i Gruppi che hanno presentato proposte di soggetti da audire informalmente in Ufficio di Presidenza sono il Partito Democratico e Forza Italia. Invita pertanto tutti gli altri Gruppi a far pervenire i nomi delle persone da ascoltare in modo da poter programmare le audizioni informali al più presto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri era stato deciso che, in assenza di interventi in discussione generale sul provvedimento, si sarebbe fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Sulla questione interviene la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) che invita il Presidente a posticipare a gennaio la fissazione del termine degli emendamenti sia sul provvedimento in esame che sul disegno di legge n. 778, anch'esso iscritto all'ordine del giorno, in quanto gli uffici legislativi dei Gruppi sono impegnati a lavorare sui subemendamenti agli emendamenti presentati dal Governo e dai relatori alla legge di bilancio. Ritene inoltre che sia il provvedimento in esame che l'altro provvedimento possano essere trattati in tempi più congrui e con una discussione più approfondita che al momento il suo Gruppo non è in grado di fare.

Alle posizioni espresse dalla senatrice Lopreiato si associa il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) che sottolinea a sua volta la difficoltà del legislativo del suo Gruppo a intervenire su questi temi meno cogenti in questo momento rispetto a quello della legge di bilancio su cui tutti sono impegnati.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) ritiene a sua volta indispensabile avere più tempo per la fissazione del termine degli emendamenti anche in considerazione delle difficoltà che i Gruppi meno numerosi, anche a causa della riduzione del numero dei parlamentari, stanno avendo. Ciascun appartenente a questi gruppi deve infatti seguire il lavoro di più Commissioni.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la questione sarà discussa in un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi al fine di elaborare un calendario dei lavori sia per la prossima settimana che

per la ripresa dei lavori dopo la sospensione per la pausa natalizia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati

(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTON e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(Parere alla 1a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La senatrice [CAMPIONE](#) (*FdI*), relatrice, illustra il testo unificato adottato dalla 1a Commissione volto ad inserire, dopo il quinto comma dell'articolo 111 della Costituzione in materia di giusto processo, il principio secondo il quale "La Repubblica tutela le vittime di reato e le persone danneggiate dal reato".

Le relazioni illustrative che accompagnano i disegni di legge presentati da differenti forze politiche di maggioranza e di opposizione mettono tutte in rilievo la necessità di valorizzare la posizione delle vittime di reato e delle persone danneggiate dal reato all'interno di una norma costituzionale che, modificata nel 1999 con la legge costituzionale n. 2, nello stabilire i criteri del giusto processo nel prevedere il contraddittorio in condizioni di parità tra le parti davanti a un giudice imparziale, ha approntato una serie di principi, al terzo comma, a garanzia della persona accusata di reato.

Il provvedimento in esame, prendendo le mosse dalla normativa europea e del Consiglio d'Europa che ha definito un quadro normativo a garanzia dei diritti delle vittime di reato (Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti firmata a Strasburgo il 24 novembre 1983) nonché del decreto legislativo n. 212 del 2015 che, dando attuazione alla direttiva 2012/29/UE (recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato), ha proceduto a introdurre nell'ordinamento ulteriori norme a garanzia delle vittime di reato (si veda ad esempio l'articolo 90-*quater* codice di procedura penale sulle vittime vulnerabili), si propone di costituzionalizzare e rendere esplicito sul piano dei principi anche quello della tutela delle vittime del reato al fine di rendere più efficaci e cogenti anche istituti già esistenti come quello al risarcimento del danno, l'accesso al gratuito patrocinio, le comunicazioni processuali alla vittima del reato, la sicurezza dell'ambiente di vita della vittima e la possibilità di quest'ultima di poter denunciare il reato in sicurezza.

Auspica infine che sul tema sia operata una riflessione da parte di tutti i membri della Commissione per un approfondimento delle implicazioni che la proposta contenuta del testo unificato potrebbe comportare per l'ordinamento processuale.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene di condividere pienamente l'auspicio della relatrice in quanto certamente nessuno può dirsi contrario a una piena tutela delle vittime di reato da parte dell'ordinamento ma la Commissione, poiché non è stata coinvolta nell'esame congiunto del provvedimento in quanto si tratta di una norma costituzionale, ha tuttavia il dovere di formulare un parere che aiuti a valutare l'impatto che tale norma potrebbe avere sul resto dell'ordinamento. Auspica pertanto che sul tema vi sia un dibattito approfondito.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) fa presente che tra le proposte legislative da cui la Commissione affari costituzionali ha proceduto per elaborare il testo unificato ce n'è anche una del suo Gruppo e che il tema della tutela costituzionale delle vittime di reato è all'attenzione del Parlamento ormai da più legislature. Ritiene tuttavia indispensabile una riflessione sulle possibili ricadute della norma sul processo penale ed in particolare sul tema della costituzione delle parti civili su cui sarebbe forse utile anche uno scambio di idee con esperti di questa materia.

Il [PRESIDENTE](#), ricordando che la Commissione interviene in sede consultiva, auspica che ciascuno possa per proprio conto approfondire gli aspetti che ritiene più rilevanti di una norma che ha

certamente un impatto rilevante su molti aspetti dell'ordinamento.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*), pur apprezzando le intenzioni senz'altro condivisibili che sono sottese al provvedimento in esame e a tutti i disegni di legge che sono stati presentati sul tema dalle varie forze politiche, giudica tuttavia discutibile una sistematica attività del Parlamento che tende a caricare la Costituzione di principi dell'ordinamento che il legislatore stesso e le istituzioni nel loro complesso non riescono a tutelare nella sostanza. Per fare alcuni esempi, poiché non si riesce a tutelare l'ambiente si inserisce nella Costituzione un principio costituzionale che ne afferma la tutela, così come non si riescono a tutelare i diritti degli animali e allora il Parlamento inserisce un principio nella Costituzione. Ciò non significa poi che l'ambiente o gli animali saranno più e meglio tutelati. L'altra questione su cui ritiene indispensabile richiamare l'attenzione della Commissione è il fatto che le sentenze di condanna che un tribunale emette nei confronti dell'autore di un reato sono pronunziate in nome del popolo italiano, mentre alle vittime è riservata una tutela risarcitoria in sede civile. Ricorda inoltre che il processo penale non è solo una questione tra la vittima e l'autore del reato e che il diritto penale è una branca del diritto pubblico volto a tutelare, appunto, la società e l'ordinamento nel suo complesso. Intravede in sostanza una pericolosa tendenza alla privatizzazione del processo penale che tende ad assecondare le emozioni legittime delle vittime e il loro apprezzamento o meno di una sentenza. Ritiene invece che il Parlamento dovrebbe essere molto attento nel continuare a tutelare il diritto penale quale elemento vitale del diritto pubblico e non ridurlo al diritto del singolo, meritevole di tutela in altre sedi. Il protagonista di un processo penale non è soltanto la parte lesa ma, appunto, anche il popolo italiano in nome del quale si emettono le sentenze. È una questione sulla quale invita tutta la Commissione ad una più attenta riflessione per l'espressione di un parere che possa essere utile anche alla riflessione della Commissione di merito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari ([n. 102](#))

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Esame e rinvio)

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra il provvedimento in titolo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 150 del 2022, adottato in attuazione della delega conferita con la legge n. 134 del 2021. L'articolo 1, comma 4, della legge di delega prevedeva infatti che il Governo, con lo stesso procedimento utilizzato per l'adozione del decreto legislativo n. 150 del 2022, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di attuazione e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, potesse adottare disposizioni integrative e correttive. Sullo schema la Commissione è chiamata ad esprimere parere entro il 5 febbraio 2024.

Passando al merito del provvedimento, l'articolo 1 apporta alcune modifiche al codice penale in materia di procedibilità per alcune fattispecie di reato.

In particolare, all'articolo 582 codice penale (reato di lesioni personali) viene eliminato, al secondo comma, il riferimento alla procedibilità d'ufficio nel caso di concorrenza con l'aggravante comune de "l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività" in ragione dell'inserimento del rinvio all'aggravante di cui al primo periodo del secondo comma dell'articolo 583-*quater*, recentemente modificato dal decreto-legge n. 34 del 2023 (lettera *a*). Tale norma prevede, attualmente, che nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. Pertanto, a seguito della modifica apportata, il reato di lesioni personali è procedibile d'ufficio anche se

commesso nei confronti di esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. La lettera *b*) dell'articolo 1, inoltre, modificando il quinto comma dell'articolo 635 codice penale (reato di danneggiamento), estendendo la procedibilità a querela anche alla fattispecie di danneggiamento di cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede. L'articolo 2 reca numerose modifiche al codice di procedura penale, alcune di carattere formale, altre di natura sostanziale. La lettera *a*) interviene sull'articolo 111-*bis*, comma 4, estendendo l'eccezione all'obbligo di deposito telematico degli atti ivi prevista a favore delle parti processuali che compiono atti personalmente anche alla persona offesa dal reato.

La lettera *b*) modifica l'articolo 129-*bis* (relativo all'accesso ai programmi di giustizia riparativa), fra le altre misure, riformulando il meccanismo di sospensione del processo per lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa al fine di stabilire che durante la sospensione il giudice acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili; la sospensione è possibile anche prima dell'esercizio dell'azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica della chiusura delle indagini preliminari. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero. Nel periodo di sospensione restano altresì sospesi il corso della prescrizione e i termini per l'improcedibilità per la durata massima del giudizio di impugnazione di cui all'articolo 344-*bis*. La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 è invece disposta dal giudice, entro i limiti fissati dall'articolo 304, comma 6. L'ordinanza è appellabile.

La lettera *c*) modifica l'articolo 133-*ter*, comma 1, secondo periodo, codice di procedura penale, al fine di consentire che il termine di almeno 3 giorni che deve intercorrere tra la notifica del decreto che dispone la partecipazione a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza e la data fissata per lo svolgimento dell'atto o dell'udienza possa essere abbreviato nei casi di urgenza, ferma l'esigenza di garantire al difensore la possibilità di essere presente nel luogo dove si trova il proprio assistito ed il diritto di consultarsi con il medesimo o con gli altri difensori in maniera riservata attraverso idonei mezzi tecnici.

La lettera *d*) interviene sull'articolo 154 codice procedura penale per disporre, attraverso l'inserimento del comma 1-*bis*, che la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio alla persona offesa possa essere eseguita dalla polizia giudiziaria esclusivamente nei casi ivi espressamente previsti, ovvero quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità o quando sia in corso l'applicazione di una misura cautelare.

La lettera *e*) modifica l'articolo 157-*ter*, in materia di notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto, al fine di prevedere che, in caso di inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le medesime notifiche siano effettuate mediante consegna al difensore. Sono poi previste modifiche di carattere strettamente formale.

La lettera *f*) prevede che nel decreto motivato con il quale si dichiara la latitanza di cui all'articolo 296, comma 2, siano indicati gli elementi che dimostrano l'effettiva conoscenza della misura comminata (custodia cautelare, arresti domiciliari, divieto di espatrio, obbligo di dimora, ordine di carcerazione) e la volontà di sottrarsi.

La lettera *g*) introduce un ulteriore caso di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, di cui all'articolo 304, aggiungendo al comma 1 una lettera (*b-bis*) volta a prevedere che i termini siano sospesi durante il tempo in cui l'udienza di comparizione predibattimentale è sospesa o rinviata per impedimento dell'imputato o del difensore o su loro richiesta (purché ciò non sia dovuto ad esigenze di acquisizione della prova o alla concessione di termini per la difesa) ovvero a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati.

La lettera *h*) elimina dall'articolo 324, comma 2, relativo al procedimento di riesame, un riferimento normativo superato dall'abrogazione della disposizione citata (articolo 161, comma 2, codice procedura penale).

La lettera *i*) elimina, all'articolo 408, comma 3, il riferimento alla persona sottoposta alle indagini

quale destinatario delle informazioni relative alla possibilità di accedere a programmi di giustizia riparativa al momento della richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, non trattandosi di atto destinato alla notifica all'indagato. Tali informazioni dovranno pertanto essere comunicate esclusivamente alla persona offesa dal reato.

La lettera *l)* reca alcune modifiche all'articolo 412, in materia di avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale presso la corte di appello nel caso in cui il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nei termini stabiliti.

Le lettere *m)* e *n)* sono intrinsecamente legate, in quanto gli interventi sul codice di procedura penale da esse apportate mirano ad una complessiva rivisitazione del procedimento che caratterizza la fase in cui il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-*bis* (formulando l'imputazione o richiedendo il rinvio a giudizio) né richiesto l'archiviazione. A tal fine, la lettera *m)* abroga i commi 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies* dell'articolo 415-*bis*, mentre la lettera *n)*, sostituendo integralmente l'articolo 415-*ter*, delinea una diversa disciplina, che si caratterizza soprattutto per l'intervento del giudice per le indagini preliminari in un procedimento che si svolge attualmente all'interno del sistema della pubblica accusa. Il nuovo articolo 415-*ter* stabilisce che il pubblico ministero, scaduti i termini per l'esercizio dell'azione penale, debba depositare nella segreteria la documentazione relativa alle indagini espletate e darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini in modo che possano esaminarla ed estrarne copia (copia dell'avviso è inviata anche al procuratore generale). Se i termini per l'esercizio dell'azione penale non sono ancora scaduti, possa avanzare al giudice per le indagini preliminari richiesta motivata di differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate al ricorrere di ipotesi definite. Sarà quindi il giudice per le indagini preliminari (e non il procuratore generale), entro 20 giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, a concedere, ove ne ravvisi i presupposti, il differimento per il tempo strettamente necessario (in ogni caso non superiore a 6 mesi o ad 1 anno, qualora si proceda per i gravi delitti per i quali l'articolo 407, comma 2, concede un termine di durata delle indagini preliminari di 2 anni).

Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-*bis*, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione: la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono avanzare istanza (comunicata anche al Procuratore generale presso la corte di appello) affinché il giudice per le indagini preliminari valuti le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, ordini al pubblico ministero, dopo averlo sentito, di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Il giudice deve provvedere entro 20 giorni dalla richiesta. Il giudice per le indagini preliminari quando non ha autorizzato il differimento del deposito degli atti di indagine o quando non ricorrevano le ipotesi richieste dalla legge per il differimento, ordina al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello e notificata alla persona che ha formulato la richiesta. Il procuratore generale presso la corte d'appello, se non dispone l'avocazione delle indagini, può ordinare, con decreto motivato, al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni, tranne nei casi in cui il giudice per le indagini preliminari non abbia rigettato la richiesta di differimento del deposito degli atti avanzata dal pubblico ministero o quando la persona sottoposta alle indagini o la persona offesa abbiano presentato istanza.

La lettera *o)* interviene sull'articolo 420-*quater*, comma 4, lettera *b)*, relativo alla sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.

La lettera *p)* modifica l'articolo 438, in materia di presupposti del giudizio abbreviato, stabilendo che, qualora l'imputato abbia subordinato la richiesta di giudizio abbreviato ad un'integrazione probatoria, il giudice lo conceda se ritiene che si realizzi comunque un'economia processuale in relazione all'istruzione dibattimentale (e non ai "prevedibili" tempi dell'istruzione dibattimentale come previsto dalla formulazione vigente).

La lettera *q)* e la lettera *r)* inseriscono, rispettivamente agli articoli 450, comma 3 (giudizio direttissimo) e 456, comma 2 (giudizio immediato), un'integrazione resasi necessaria a seguito

dell'abrogazione, operata dal decreto legislativo n. 150 del 2022, dell'avvertimento all'imputato, nel decreto che dispone il giudizio (articolo 429), che non comparendo sarebbe stato giudicato in contumacia. Le due lettere, oltre a ripristinare, nei suddetti articoli, la previsione nella citazione, a pena di nullità, dell'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza, recano altre modifiche; in particolare: all'articolo 450 si dispone che citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo, se non contiene l'avvertimento del giudizio in assenza ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza nonché del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento; all'articolo 456, si prevede, invece che l'imputato sia informato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

La lettera *s*) interviene sull'articolo 459 che disciplina il procedimento per decreto, al fine di stabilire che quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità anche senza doversi opporre al decreto medesimo; tuttavia, nel caso in cui la richiesta rilevi la mancanza di presupposti per la sostituzione, il decreto diviene immediatamente esecutivo. Quando, invece, l'imputato formula richiesta di sostituzione in lavoro di pubblica utilità e opposizione al decreto penale di condanna, se la richiesta di sostituzione è rigettata, il giudice provvede sull'opposizione ai sensi dell'articolo 464 codice procedura penale.

La lettera *t*) sopprime il comma 3-*bis* dell'articolo 510 (introdotto dal decreto legislativo 150 del 2022) che, in materia di assunzione delle prove nel corso dell'istruttoria dibattimentale, limita la possibilità di effettuare la trascrizione delle registrazioni audiovisive unicamente ai casi in cui vi sia una richiesta dalle parti. A seguito di tale abrogazione si applicherà la disciplina generale di cui all'articolo 139, in base alla quale la trascrizione viene di norma effettuata, fatta salva la facoltà del giudice, con il consenso delle parti, di decidere altrimenti.

La lettera *u*) sostituisce il comma 1 dell'articolo 545-*bis*, in tema di condanna a pena sostitutiva, per fare in modo che il giudice, quando ritiene che ne ricorrano i presupposti, possa immediatamente procedere con la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge n. 689 del 1981 in tal modo semplificando il meccanismo attuale che prevede invece un preliminare avviso alle parti, al fine di acquisire il consenso dell'imputato e gli elementi che consentono di operare la sostituzione.

Tale meccanismo permane comunque quando non sia possibile decidere immediatamente perché il giudice abbia necessità di acquisire ulteriori elementi; in tal caso fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente ed il processo è sospeso. La modifica in commento comporta altresì che il giudice, nell'operare la sostituzione, integri il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e ne dia lettura in udienza.

La lettera *v*) inserisce, all'articolo 554-*ter*, comma 1, con riguardo alla pronuncia di sentenza di non luogo a procedere all'esito dell'udienza predibattimentale, il riferimento all'articolo 424, commi 2, 3 e 4, che dispone: l'immediata lettura della sentenza (che equivale a notificazione per le parti presenti in udienza); l'immediato deposito della stessa in cancelleria, il diritto delle parti di ottenerne copia; il deposito della motivazione della sentenza di non luogo a procedere non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia, nel caso non sia possibile redigerla immediatamente.

La lettera *z*) reca una serie di modifiche all'articolo 598-*bis*, in base al quale la corte provvede, in linea di principio, sull'appello in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, se queste non ne fanno espressa richiesta oppure se la corte non ne dispone d'ufficio la partecipazione.

La lettera *aa*) interviene sull'articolo 599-*bis*, in materia di concordato anche con rinuncia ai motivi di appello, precisando che anche nel caso in cui i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportino la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice la pena sulla quale sono d'accordo e che nell'ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'articolo 598-*bis*, ma il consenso dell'imputato deve essere espresso,

a pena di decadenza, entro i 15 giorni antecedenti all'udienza.

La lettera *bb*) interviene in materia di atti preliminari al giudizio di appello, per inserire, nel decreto di citazione per il giudizio di appello, l'avvertimento all'imputato che non comparso sarà giudicato in assenza. La mancanza di tale avvertimento costituisce causa di nullità del decreto medesimo. Inoltre si stabilisce che del decreto sia dato avviso anche al procuratore generale.

La lettera *cc*) adegua l'articolo 656, comma 3, al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 7, lettera *i*), della legge n. 134/2021 (delega per la riforma del processo penale), disponendo che nell'ordine di esecuzione di una pena detentiva sia contenuto l'avviso al condannato che, ove si sia proceduto in sua assenza, potrà nel termine 30 giorni dalla conoscenza della sentenza, chiedere la remissione nel termine per impugnare o la rescissione del giudicato, ove ne ricorrano i rispettivi presupposti.

La lettera *dd*) modifica l'articolo 676, comma 1, al fine di consentire al giudice dell'esecuzione di applicare d'ufficio la riduzione di un sesto della pena in caso di mancata proposizione di impugnazione della condanna da parte dell'imputato o del suo difensore, ai sensi dell'art. 442, comma 2-*bis*, in tal modo evitando l'attivazione di un procedimento su istanza di parte per ottenere una riduzione stabilita *ex lege*.

L'articolo 3 reca poi modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. La disposizione modifica in primo luogo (comma 1, lettera *a*)) l'articolo 63-*bis* delle disposizioni attuative del codice di procedura penale sopprimendo il riferimento all'imputato e inserendo il riferimento agli atti "garantiti" ovvero avviso di fissazione dell'udienza preliminare, citazione in giudizio, il decreto penale di condanna. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 apporta poi una serie di modifiche all'articolo 127 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, in primo luogo rendendo mensile l'obbligo di comunicazione da parte delle segreterie; in secondo luogo specificando, con riguardo all'elenco contenente l'indicazione dei procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti, che per questi occorre anche specificare se il pubblico ministero ha formulato la richiesta di differimento ai sensi dell'articolo 415-*bis* del codice e, in quest'ultima ipotesi i procedimenti sono inseriti nell'elenco solo in caso di rigetto della richiesta; in terzo luogo sopprimendo, per coordinamento la lettera *c*) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 127 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale.

L'articolo 4 modifica l'articolo 12-*ter*, della legge n. 283 del 1962, il quale prevede una nuova ipotesi estintiva delle contravvenzioni alimentari. Lo schema interviene sul catalogo delle fattispecie suscettibili di estinzione limitandolo alle sole contravvenzioni che abbiano cagionato un danno o un pericolo riparabile mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie per le quali sia comminata la pena dell'ammenda, anche se alternativa, purché, in ogni caso, non concorrano con uno o più delitti.

L'articolo 5 modifica l'articolo 58 della legge n. 689 del 1981, prevedendo che le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

L'articolo 6 dello schema modifica invece il decreto legislativo n. 274 del 2000, il quale disciplina la competenza penale del giudice di pace, apportando modifiche di coordinamento.

L'articolo 7 interviene sul decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, da un lato, sostituendo nell'articolo 59 il riferimento all'abrogato comma 1 dell'articolo 405 con quello al vigente comma 1 dell'articolo 407-*bis* codice di procedura penale, e, dall'altro, modificando l'articolo 61 attraverso l'inserimento del nuovo parametro decisorio che deve indurre il giudice dell'udienza preliminare ad emettere sentenza di non luogo a procedere, al termine dell'udienza preliminare nel caso in cui valutati gli elementi acquisiti debba essere formulata una ragionevole previsione di condanna.

L'articolo 8 modifica invece l'articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, aggiungendovi un ulteriore comma (comma 5-*bis*), con il quale si prevede che in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto reati ai quali non si applica l'articolo 159, primo comma, numero 3-*bis*, codice penale, il termine per le ricerche di cui all'articolo 420-*quater*, comma 3, è fissato in misura pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede.

L'articolo 9 reca disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità con riguardo al reato di danneggiamento (articolo 635 codice penale), conseguentemente alle modifiche apportate dal già illustrato articolo 1 dello schema. In particolare la disposizione prevede che per il reato di danneggiamento, commesso prima dell'entrata in vigore del decreto in esame, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto - legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dall'entrata in vigore del presente decreto. L'articolo 10 reca disposizioni transitorie in materia di presentazione dell'atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello.

L'articolo 11 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 75 (pom.) del 16/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 75

MARTEDÌ 16 GENNAIO 2024

Presidenza del Vice Presidente

[SISLER](#)

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,55

*AUDIZIONI DEL PROFESSORE ENRICO MARZADURI, ORDINARIO DI DIRITTO
PROCESSUALE PENALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DI PISA, DEL PROFESSORE MITJA GIALUZ,
ORDINARIO DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DI GENOVA, E DEL
PROFESSORE GIORGIO SPANGHER, ORDINARIO DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE
PRESSO L'UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 933
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRITERI DI PRIORITÀ NELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE
PENALE)*

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 79 (ant.) del 24/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 79

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 2024

Presidenza del Vice Presidente

[SISLER](#)

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 10

AUDIZIONI DEL PROFESSOR MASSIMO LUCIANI, ORDINARIO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO PRESSO L'UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA, E DEL PROFESSOR SERGIO LO RUSSO, ORDINARIO DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DI FOGGIA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 933 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRITERI DI PRIORITÀ NELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE)

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 80 (pom.) del 30/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 80

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2024

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 16

AUDIZIONI DEL DOTTORE GIUSEPPE SANTALUCIA E DELLA DOTTORESSA ALESSANDRA MADDALENTA, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DELL'AVVOCATO FRANCESCO PETRELLI, PRESIDENTE DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE E DEL DOTTORE LINO GIORGIO BRUNO, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VICENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 933 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRITERI DI PRIORITA' NELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE)

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 91 (ant.) del 14/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 91

GIOVEDÌ 14 MARZO 2024

Presidenza del Vice Presidente

[SISLER](#)

Orario: dalle ore 9,25 alle ore 10,40

*AUDIZIONE DEL PROFESSOR FRANCESCO CAPRIOLI, ORDINARIO DI DIRITTO
PROCESSUALE PENALE PRESSO L'UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA, SUL DISEGNO DI
LEGGE N. 933 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRITERI DI PRIORITÀ NELL'ESERCIZIO
DELL'AZIONE PENALE)*

*AUDIZIONE DEL PROFESSOR ANTONIO GULLO, ORDINARIO DI DIRITTO PENALE PRESSO
L'UNIVERSITÀ LUISS, SUI DISEGNI DI LEGGE N. 466, 81, 95, 573 E 616 (DIFFAMAZIONE A
MEZZO STAMPA E LITE TEMERARIA)*

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso è ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge è stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.